

TRIBUNALE DI MILANO*Sezione III Civile*

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta in data odierna nell'ambito della procedura per espropriazione presso terzi promossa da _____ nei confronti di _____ e avente ad oggetto le somme dovute da una serie di istituti di credito in virtù dei rapporti in essere con la debitrice;

rilevato che il Tribunale di Milano, sezione II civile, nell'ambito di una procedura negoziata di composizione della crisi ai sensi del d.l. 118/2021, come convertito in l. 147/2021, promossa dalla _____, con provvedimento in data 17.1.2022 ha confermato le misure protettive conseguite dalla _____ con il deposito della relativa istanza in data 27.12.2021 ma *"limitatamente alla prescrizione per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva _____, ... ed eventuali creditori ulteriori che hanno all'attualità già intrapreso azioni esecutive, non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei"*, fissando *"per tali misure protettive ... il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (27 dicembre 2021)"*;

vista l'istanza con cui parte debitrice chiede dichiararsi l'inefficacia dei pignoramenti promossi nei suoi confronti in virtù del richiamato provvedimento con conseguente liberazione dei "conti correnti bloccati al fine di mettere a disposizione del nominato esperto i fondi necessari per soddisfare equamente tutti i creditori";

rilevato che all'odierna udienza parte creditrice _____ ha insistito per la mera sospensione per la durata di giorni 120 della presente azione esecutiva, mentre parte debitrice ha insistito per l'inefficacia del pignoramento e la liberazione delle somme vincolate e, in subordine, per la sospensione della procedura chiedendo che i terzi pignorati limitino le somme oggetto di espropriazione a quelle precettate e aumentate della metà per consentire l'operatività del conto corrente;

considerato che

il d.l. 118/2021, convertito con modificazioni in l. 147/2021 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi;

nel contesto di tale nuovo istituto, non riconducibile di per sé ad una procedura concorsuale - essendo solo prevista la nomina di un esperto che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi o precrisi di cui all'art. 2 del d.l. 118/2021 - il debitore può chiedere al Tribunale la conferma delle misure protettive del proprio patrimonio, misure interinalmente concesse dalla legge con il solo deposito della relativa istanza unitamente o separatamente alla richiesta di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 6 d.l. 118/2021;

a seguito della ridetta istanza, il Tribunale adotta i provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive a norma dell'art. 7 d.l. 118/2021;

con il provvedimento in data 17.1.2021 il Tribunale di Milano ha stabilito che i creditori che già avevano promosso azioni esecutive sul patrimonio della debitrice non *"possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa"*;

il dispositivo del provvedimento riprende pedissequamente il disposto di cui al già ricordato art. 6 d.l. 118/2021 che, a sua volta, richiama - quasi letteralmente - il disposto di cui all'art. 168 l.f. secondo cui i creditori *"per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"*;

con specifico riferimento all'art. 168 l.f. la Corte di Cassazione (sentenza 25802/2015) ha precisato che *"la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.f. non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, il quale entra in una fase di quiescenza poiché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono de iure, e provvisoriamente, la destinazione liquidatoria, così come progettata con il pignoramento"* con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede a sospendere il processo esecutivo;

tale conclusione può essere pacificamente replicata nei casi di misure protettive adottate dal Tribunale nel contesto di una composizione negoziata della crisi: pur tralasciando le macroscopiche differenze tra i due istituti, entrambi hanno il minimo comun denominatore di volere conseguire il superamento della crisi dell'imprenditore e, ove nella composizione negoziata una misura protettiva sia richiesta, di consentire che le trattative volte al superamento della crisi si possano svolgere proficuamente, restando intatto il patrimonio del debitore al momento della presentazione della relativa istanza;

il provvedimento adottato dal Tribunale in sede di composizione negoziata della crisi, allora, si aggiunge a quella serie di provvedimenti che l'autorità giudiziaria può, per diverse cause, adottare con il conseguente effetto di determinare la "sospensione" delle azioni esecutive in corso;

risulta, pertanto, superfluo ribadire che il provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 7 d.l. 118/2021 giammai potrebbe avere quale effetto quello di privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto dal creditore e, conseguentemente, la richiesta di parte debitrice di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare alcun seguito, posto che in ogni caso, contrariamente agli asserti della debitrice, in alcun luogo il d.l. 118/2021 prevede che l'esperto nominato possa avere la disponibilità di fondi "per soddisfare equamente tutti i creditori" non essendo assimilabile tale figura né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore giudiziale nell'ambito di un concordato, né tantomeno a un curatore fallimentare;

ciò detto, deve ancora osservarsi che i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo non fanno mai venire meno gli obblighi di custodia che i pignoramenti (ogni tipo di pignoramento) ordinariamente impongono allorquando si siano perfezionati, sia esso il debitore nelle procedure per espropriazioni immobiliari, il soggetto individuato dall'ufficiale giudiziario nelle procedure mobiliari e, come nel caso di specie, il terzo nelle procedure presso terzi;

anzi, proprio la sospensione del processo esecutivo acuisce semmai l'obbligo di protezione dei diritti colpiti da pignoramento fin tanto che non si conosca quale sarà la loro destinazione, se la liquidazione in favore del creditore ovvero la restituzione al debitore;

la questione non è meramente oziosa in quanto nel presente procedimento emerge che le dichiarazioni positive dei terzi pignorati non abbiano affatto raggiunto le somme astrattamente oggetto di espropriazione - e cioè il precettato aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. - e che i conti oggetto di pignoramento siano quelli usualmente utilizzati dal debitore per la propria attività;

in virtù degli obblighi di custodia in capo ai terzi pignorati che permangono fino al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate da parte del giudice dell'esecuzione, allora, i terzi istituti di credito dovranno rendere indisponibile per il debitore tutte le somme che confluissero sui conti oggetto di espropriazione, anche durante la fase della sospensione della procedura esecutiva, fino al raggiungimento di quanto precettato aumentato della metà;

dichiara improseguibile la presente procedura per la durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza di misure protettive (27 dicembre 2021);

fissa per la prosecuzione l'udienza del 03.05.2022 ore 11.30 con le medesime modalità, qualora prorogate, via team al link

manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 26/01/2022

Il G.E.

Rita Bottiglieri